



NORME PER LA TUTELA DELL'EMBLEMA E DEL LOGOTIPO





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'Emblema e del logotipo della Croce Rossa Italiana da parte del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano e di tutti i Comitati dell'Associazione operanti sul territorio nazionale.

2. USI DELL'EMBLEMA

2.1 A norma dell'articolo 44 della I Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, due sono gli usi a cui l'Emblema è deputato:

- a. di protezione, detto uso protettivo (d'ora in poi definito Emblema);
- b. di appartenenza al Movimento, detto uso indicativo (d'ora in avanti definito anche logotipo della C.R.I.).

3. USO PROTETTIVO

3.1 L'uso protettivo è lo scopo fondamentale dell'Emblema. Nei conflitti armati la presenza dell'emblema segnala la protezione secondo le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli Aggiuntivi.

3.2 L'Emblema deve essere di grandi dimensioni e non deve essere accompagnato da altre informazioni.

3.3 In conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949, rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre 1951, n.1739, nonché ai Protocolli Aggiuntivi del 1977, resi esecutivi in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762, la Croce Rossa Italiana può impiegare l'Emblema solo in conformità alla legislazione nazionale ed in accordo con le competenti autorità statuali.

3.4 L'utilizzo dell'Emblema a uso protettivo spetta in primo luogo ai servizi sanitari delle forze armate ed è esteso agli ospedali civili, alle unità sanitarie civili, al personale sanitario e religioso, ed alle società di soccorso volontarie riconosciute e autorizzate.

3.5 In tempo di pace, e con il consenso delle autorità statuali, la Croce Rossa Italiana, quale ausiliaria dei Servizi Sanitari delle Forze Armate, può impiegare l'Emblema per personale e strutture dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle FF.AA.

4. USO INDICATIVO

4.1 L'uso indicativo dell'Emblema segnala che una persona o un oggetto è collegato all'Associazione ed al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

4.2 Al fine di evitare confusione con l'Emblema, il logotipo della C.R.I., conforme all'articolo 4.2 del vigente Statuto e disciplinato nel Manuale di comunicazione istituzionale dell'Associazione, deve essere sempre di dimensioni contenute e non può essere apposto su tetti o bandiere.

4.3 Con il logotipo possono essere identificati personale, mezzi e, limitatamente agli accessi, gli edifici dell'Associazione e dei suoi Comitati.



- 4.4 Con esclusione delle uniformi dei Volontari e del personale dipendente, è data facoltà a tutti i Comitati dell'Associazione di aggiungere al logotipo della C.R.I. sotto la scritta per esteso "Croce Rossa Italiana" la dicitura territoriale del Comitato, secondo quanto previsto dal manuale di comunicazione istituzionale in vigore.
- 4.5 I Comitati C.R.I. possono impiegare il logotipo in supporto di campagne o eventi per disseminare la conoscenza del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e del Movimento.
- 4.6 In ogni circostanza, e specialmente nel caso di impiego del logotipo in abbinamento con simboli o stemmi di altri Enti o organizzazioni che non siano autorità statuali o enti pubblici, è responsabilità del Presidente del Comitato C.R.I. prestare la massima attenzione che niente possa ledere il prestigio dell'Associazione, in relazione soprattutto ai Principi di Neutralità, Imparzialità ed Indipendenza nell'ambito circoscritto da finalità esclusivamente umanitarie.
- 5. TIPOLOGIE DI ABUSO DELL'EMBLEMA**
- 5.1 L'imitazione è l'utilizzo di un simbolo che, per la sua forma e/o colore, può causare
- 5.2 confusione e/o ingenerare nel pubblico un illegittimo affidamento nei confronti dell'utilizzatore con uno degli Emblemi.
- 5.3 L'uso improprio è l'utilizzo dell'Emblema da parte di enti o persone e comunque dei soggetti terzi che non ne hanno il diritto o non sono preventivamente ed espressamente autorizzati, come ad esempio imprese commerciali, farmacie, edifici privati, organizzazioni non governative, singoli individui. Rientra nell'ipotesi di uso improprio anche il caso di persone che hanno diritto a usare l'Emblema ma che lo utilizzano senza attenersi alle norme delle Convenzioni e dei Protocolli, e per fini non coerenti con i principi del Movimento.
- 5.4 Con perfidia (grave abuso dell'emblema) si intende l'uso in tempo di conflitto armato degli emblemi protettivi previsti dalle Convenzioni per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare. Tale utilizzo è in contrasto con il Diritto Internazionale Umanitario e nel caso in cui tale azione porti all'uccisione o al ferimento è considerato un crimine di guerra



TITOLO II – AZIONI DI TUTELA

6. SEGNALAZIONE DELL'ABUSO

- 6.1 Chiunque, cittadino, Volontario o Dipendente C.R.I. può segnalare l'abuso (imitazione o uso improprio) dell'Emblema o del logotipo, tramite comunicazione corredata da foto ed inviata al Comitato C.R.I. nel cui territorio esso si è verificato.
- 6.2 Nel caso in cui la segnalazione sia inviata al Comitato Regionale o al Comitato Nazionale, essa è immediatamente trasmessa per competenza anche al Comitato C.R.I. nel cui territorio si è verificato l'abuso.
- 6.3 La segnalazione può avvenire anche tramite l'apposita applicazione per telefonia mobile, all'uopo predisposta dal Comitato Nazionale C.R.I.

7. ITER DI CONTESTAZIONE DELL'ABUSO

- 7.1 Il Presidente del Comitato C.R.I., ricevuta la segnalazione, provvede a darne immediata comunicazione al Comitato Regionale ed all'Osservatorio nazionale per la tutela dell'Emblema di croce rossa (di seguito anche "Osservatorio"), tramite messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo emblema@cri.it.
- 7.2 Successivamente, ed entro dieci giorni dall'avvenuta segnalazione, il Presidente del Comitato C.R.I. contatta l'autore dell'abuso, anche utilizzando la lettera tipo allegata al presente Regolamento.
- 7.3 Se, a seguito del contatto, l'abuso è risolto, il Presidente del Comitato C.R.I. ne dà comunicazione motivata ed argomentata al Comitato Regionale ed all'Osservatorio.
- 7.4 Ove l'autore dell'abuso non riscontri la contestazione, o parimenti l'abuso non sia risolto entro trenta giorni dalla contestazione, il Presidente del Comitato C.R.I. ne dà comunicazione al Comitato Regionale ed all'Osservatorio.
- 7.5 La mancata osservanza da parte del Presidente del Comitato C.R.I. delle norme di cui al presente articolo:
- costituisce fonte di responsabilità, sanzionabile a termini del Codice Etico e di condotta;
 - comporta di diritto, e senza necessità di previa diffida, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Comitato Regionale o della Provincia Autonoma, il cui Presidente provvede ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4.

8. ITER DI REPRESSIONE DELL'ABUSO

- 8.1 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6.4, il Comitato Nazionale, per il tramite dell'Ufficio Legale istituito presso il Segretariato Generale della C.R.I., invia idonea diffida all'autore dell'abuso.
- 8.2 Ove l'autore dell'abuso non riscontri la diffida, o parimenti l'abuso non sia risolto entro trenta giorni dalla contestazione, il Comitato Nazionale, per il tramite dell'Ufficio Legale, procede a tutelare la posizione e gli interessi dell'Associazione nelle sedi competenti valutando, sulla base della documentazione pervenuta nonché sulla tipologia di abuso posto in essere, le più opportune azioni da intraprendere a seconda del caso concreto.



TITOLO III – OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'EMBLEMA DI CROCE ROSSA

9. ISTITUZIONE

9.1 È istituito l'Osservatorio nazionale per la tutela dell'Emblema di croce rossa.

9.2 L'Osservatorio ha sede in Roma, presso i locali del Comitato Nazionale, ed è composto da:

a. Responsabile nazionale dei programmi di tutela dell'Emblema, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b. un membro della Commissione nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dalla stessa designato;

c. un componente dell'Area Legale, designato dal Segretario Generale;

d. un componente dell'Area Diplomazia umanitaria, con funzioni anche di segretario, designato dal Segretario Generale.

9.3 L'Osservatorio provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento.



A
E,p.c. Al Presidente Regionale C.R.I.
All' Osservatorio Nazionale per la tutela
dell'Emblema di Croce Rossa
emblema@cri.it

Con la presente si significa quanto segue.

L'Emblema e la denominazione della Croce Rossa sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 – nello specifico, dagli articoli 38 e 53 della Prima Convenzione – nonché dai protocolli addizionali riguardanti la protezione delle vittime di guerra.

Dal combinato disposto degli articoli 44 e 53 e dall'intera Convenzione, si evince che sono considerati leciti solamente gli utilizzi dell'Emblema espressamente stabiliti. Tutto ciò che non rappresenta un'applicazione di quanto previsto comporta una violazione che, come tale, rientra nelle ipotesi di abuso previste dall'articolo 53 della suddetta Convenzione.

Le società private, come principio generale, non sono autorizzate all'uso dell'Emblema. Le uniche eccezioni a questa regola, e comunque con vincoli restrittivi, sono rappresentate dalle ambulanze e dalle postazioni di soccorso che siano state assegnate esclusivamente al compito di fornire trattamenti gratuiti a feriti o malati (articolo 44, quarto par., Prima Convenzione di Ginevra del 1949).

Ebbene, la Repubblica Italiana, avendo sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, si impegna a prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abuso dell'Emblema (articolo 54 della Prima Convenzione), prevedendo a sua volta delle tassative sanzioni nei confronti delle persone o entità che le usano senza esserne titolati (Legge 30 giugno 1912, n. 740 e successive modificazioni).

La Croce Rossa Italiana, fondata nell'anno 1864, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, pertanto, l'utilizzo di simboli ed altri segni distintivi che, per la loro fisica rappresentazione, sono evidentemente idonei a ingenerare confusione con l'Emblema della Croce Rossa comporta una violazione delle leggi dello Stato Italiano.



Si veda, nello specifico, l'articolo 53, par. 1, della Prima Convenzione di Ginevra del 1949: *“L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di “Croce Rossa” o di “Croce di Ginevra”, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di questo uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione.”*

Si evidenzia altresì che l'articolo 1 della Legge 30 giugno 1912, n. 740, riprendendo quanto statuito nella citata Convenzione di Ginevra stabilisce che: *“(...) chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di “Croce Rossa”; o “Croce di Ginevra”; è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. Alla stessa sanzione soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno. Tali sanzioni sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro”.*

Il criterio in base al quale stabilire se un logo può essere considerato un'imitazione dell'emblema deve essere quello del rischio di confusione da parte dell'opinione pubblica tra il logo utilizzato e l'Emblema della croce rossa. Ciò premesso, sebbene leggermente modificata, una croce rossa su sfondo bianco costituisce una imitazione proibita. Tale è la posizione sostenuta dal Commentario sulla Prima Convenzione di Ginevra (Commentary of the Geneva Conventions of 12 August 1949, Volume I, Articolo 53, ICRC, Ginevra, 1952, p. 385).

Desideriamo infine sottolineare che tutto quanto sopra è stato adottato dagli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1949 nel pieno interesse delle vittime (in particolare nei conflitti armati) e delle missioni umanitarie, contesto ove la protezione dell'Emblema è di vitale importanza.

Alla luce di quanto riportato, ritenendo che l'utilizzo del logo in oggetto costituisca un uso abusivo dell'Emblema della croce rossa e, precisamente, un'imitazione dello stesso, con la presente Vi chiediamo espressamente di procedere, entro trenta giorni, alla sua modifica.

Distinti saluti.-

Il Presidente



A

E,p.c. Al Presidente Regionale C.R.I.

All' Osservatorio Nazionale per la tutela
dell'Emblema di Croce Rossa
emblema@cri.it

Con la presente si significa quanto segue.

L'Emblema e la denominazione della Croce Rossa sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 – nello specifico, dagli articoli 38 e 53 della Prima Convenzione – nonché dai protocolli addizionali riguardanti la protezione delle vittime di guerra.

Dal combinato disposto degli articoli 44 e 53 e dall'intera Convenzione, si evince che sono considerati leciti solamente gli utilizzi dell'Emblema espressamente stabiliti. Tutto ciò che non rappresenta un'applicazione di quanto previsto comporta una violazione che, come tale, rientra nelle ipotesi di abuso previste dall'articolo 53 della suddetta Convenzione.

La Repubblica Italiana, avendo sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, si impegna a prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abuso dell'Emblema (articolo 54 della Prima Convenzione), prevedendo a sua volta delle tassative sanzioni nei confronti delle persone o entità che le usano senza esserne titolati (Legge 30 giugno 1912, n. 740 e successive modificazioni).

La Croce Rossa Italiana, fondata nell'anno 1864, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, pertanto, l'utilizzo dell'Emblema e della denominazione della Croce Rossa da parte della Vostra organizzazione comporta una violazione delle leggi dello Stato Italiano.

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è guidato da sette Principi Fondamentali, inclusi negli Statuti del Movimento, ed adottati all'unanimità nel 1986 dalla venticinquesima Conferenza della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ove gli Stati membri della Convenzione di Ginevra erano rappresentati con diritto di voto. Uno di questi principi, il principio di Unità, prevede chiaramente che in ogni Stato ci possa essere solo una Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, aperta a chiunque, e con il compito di compiere l'attività umanitaria su tutto il proprio territorio.



Ciò premesso, è di fondamentale importanza rilevare che qualsiasi utilizzo improprio dell'Emblema o della denominazione, sia in tempo di conflitto che in tempo di pace, intacca il rispetto che combattenti e civili hanno per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, compromettendo in tal modo la capacità del Movimento di compiere la propria missione umanitaria.

A ciò si aggiunga che tale fatto genera altresì confusione sul significato degli emblemi e delle denominazioni, indebolendo di conseguenza la protezione fornita alle persone autorizzate al loro uso durante un conflitto armato.

Alla luce di quanto sopra, con la presente Vi chiediamo espressamente di procedere entro trenta giorni, all'eliminazione dell'emblema e della denominazione della Croce Rossa dalla ragione sociale della Vostra organizzazione.

Distinti saluti.-

Il Presidente

CROCE ROSSA ITALIANA

NORME PER LA TUTELA DELL'EMBLEMA E DEL LOGOTIPO

Revisione 0 del 9 novembre 2018



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale	
0	9 novembre 2018	Approvazione
1	=====	Prima revisione
2	=====	Seconda revisione
3	=====	Terza revisione
4	=====	Quarta revisione
5	=====	Quinta revisione